



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 5/55 del 11.2.2014

**Direttive in materia di Registro regionale delle Associazioni Pro Loco della Sardegna e criteri di concessione e di rendicontazione dei contributi annuali alle stesse di cui alla L.R. 3.6.1974, n. 10.**

#### Articolo 1

##### Finalità

La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco quali strumenti di promozione turistica e di valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio ambientale, culturale, storico e sociale del territorio sardo.

La Regione riconosce l'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione regionale (UNPLI Sardegna), organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa in favore delle aderenti Pro Loco (art. 120 L. R. n. 44 del 27.6.1986) e quale strumento che concorre insieme alle Pro Loco alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio sardo coordinando l'attività delle Pro Loco.

La Regione altresì promuove attraverso le Pro Loco la valorizzazione dell'immagine unitaria dei territori, favorendo la collaborazione delle diverse Pro Loco.

#### Articolo 2

##### Denominazione Associazione Pro Loco

La denominazione di associazione Pro Loco è riservata alle associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4.

#### Articolo 3

##### Attività delle Associazioni Pro Loco

Le Associazioni Pro Loco sono organismi di natura privatistica, senza finalità di lucro, la cui attività è mirata in particolar modo a :

- a) promuovere iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali e la valorizzazione del territorio, nonché la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
- b) tutelare le risorse turistiche locali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c) migliorare i servizi di accoglienza e fornire assistenza ai turisti;
- d) sensibilizzare le popolazioni locali sull'importanza per il territorio dello sviluppo delle attività turistiche

**Articolo 4**

**Registro regionale delle Associazioni Pro Loco**

È istituito presso l'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio il Registro regionale delle Associazioni Pro Loco.

Possono essere iscritte al Registro regionale le Associazioni Pro Loco, con sede in Sardegna, che:

- a) promuovano la conoscenza delle tradizioni locali e la valorizzazione delle risorse turistiche e del patrimonio culturale del territorio;
- b) siano state istituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
- c) nel relativo statuto, che deve contenere i principi minimi di cui al modello di cui all'allegato A alle presenti Direttive e informato ai principi di democraticità e trasparenza, prevedano la presenza nel consiglio di amministrazione di due rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di cui almeno uno della minoranza consiliare, eletti dall'Assemblea dei soci;
- d) svolgano la propria attività in un Comune nel quale non operano altre Associazioni Pro Loco; nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono operare 2 Pro Loco.

**Articolo 5**

**Iscrizione al Registro regionale delle Pro loco**

Per l'iscrizione al Registro regionale le Associazioni Pro Loco presentano domanda all'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

All'istanza le Associazioni Pro Loco devono allegare a pena di non accoglimento della domanda:

- La copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- Il nominativo del legale rappresentante;
- L'elenco dei soci, che non deve essere inferiore a 30, e l'elenco delle cariche sociali ricoperte;
- Una relazione contenente una dettagliata descrizione sulla località quali attrattive paesaggistiche, ambientali, archeologiche, folcloristiche ecc, atte a consentirne la valorizzazione turistica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'iscrizione, dopo la verifica dei requisiti e della documentazione di cui ai precedenti art 4 e 5 è disposta con Determinazione del Servizio competente dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

L'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4 costituisce condizione indispensabile per le associazioni che vogliono accedere ai contributi regionali.

Il Registro regionale delle Associazioni Pro Loco con gli aggiornamenti progressivi è pubblicato almeno ogni due anni sul bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Registro è sempre consultabile sul sito istituzionale della Regione "[www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)" e sul sito "[www.sardegnaturismo.it](http://www.sardegnaturismo.it)".

Le Associazioni Pro Loco iscritte al Registro regionale vigente alla data di entrata delle presenti Direttive conservano la loro iscrizione e sono tenute - pena la cancellazione dal Registro - ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore delle stesse.

#### Articolo 6

##### Commissariamento delle Associazioni Pro Loco

L'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, con proprio Decreto, dispone il commissariamento della Pro Loco, sentita la Giunta esecutiva dell'UNPLI Sardegna, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del consiglio di amministrazione e degli altri organismi statutari nonché di gravi violazioni delle norme di legge o dello statuto dell'associazione.

Il commissariamento ha una durata massima di novanta giorni, nel quale si provvede, in deroga a quanto previsto dallo statuto, a nuovi tesseramenti e conseguenti elezioni per il ripristino degli organismi statutari.

Può essere nominato commissario delle Pro Loco un funzionario della R.A.S. o di un Ente Locale o un dirigente provinciale/regionale dell'UNPLI Sardegna.

Al commissario competono i soli rimborsi spese previsti per i dipendenti pubblici.

#### Articolo 7

##### Cancellazione dal Registro

Con Determinazione del Direttore del Servizio competente dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio è disposta la cancellazione dal Registro regionale nel caso in cui le Associazioni Pro Loco perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 4 o svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'articolo 1.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

È disposta, altresì, la cancellazione dal Registro regionale previo parere dell'UNPLI, anche nei casi in cui l'associazione Pro Loco cessi la propria attività o risulti inattiva per due anni consecutivi, nonché per accertate e reiterate gravi violazioni delle norme di legge o dello statuto dell'associazione.

La medesima associazione Pro Loco già cancellata dal Registro regionale può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 5, decorsi due anni dalla data del Determinazione di cancellazione.

#### Articolo 8

##### Contributi alle Associazioni Pro Loco

La Regione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 1, eroga il contributo annuale in ragione dell'ammontare stabilito dalla legge, alle Pro Loco iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4.

Le Associazioni Pro Loco, iscritte al Registro regionale e in possesso dei requisiti richiesti devono presentare richiesta di contributo conforme al modello individuato con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente competente in materia in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; sottoscritta dal legale rappresentante, e in regola con le disposizioni sul bollo.

La domanda di contributo delle associazioni Pro loco deve essere inviata all' UNPLI Sardegna entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

Alla stessa istanza le Associazioni Pro Loco devono allegare:

- a) Il bilancio di previsione approvato secondo quanto previsto dallo statuto, conforme al modello individuato con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente competente in materia in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) una relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere;
- c) il bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato secondo quanto previsto dallo statuto, conforme al modello individuato con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente competente in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Presidente dell'associazione Pro Loco che attesti che le attività per le quali viene richiesto il contributo non godono di altre



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

sovvenzioni pubbliche e private il cui ammontare, sommato al contributo regionale, superi l'importo complessivo della spesa.

Per le Associazioni Pro Loco che intendano presentare richiesta come raggruppamento di cui al seguente comma 5, punto II, le domande di contributo devono essere inviate a firma del rappresentante legale capofila del raggruppamento corredate dalla delega dei rappresentanti legali di ciascuna Associazione aderente al raggruppamento stesso, unitamente ad un progetto di unitario ed integrato di attività da cui emerga in maniera univoca la volontà di attuare politiche di valorizzazione del territorio.

Le domande delle Associazioni Pro Loco dovranno essere indirizzate alla "Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - viale Trieste n. 105 - 09123 Cagliari" e dovranno pervenire (per il tramite dell'UNPLI Sardegna munite di visto di regolarità) entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno pena l'esclusione dal beneficio.

L'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, sulla base delle domande di contributo, predisporrà il programma annuale d'intervento determinato secondo la presente modalità:

- I. quota del 20% dell'importo stanziato nell'anno nel capitolo di bilancio dedicato: suddivisa in parti uguali fra tutte le associazioni Pro Loco aventi diritto;
- II. quota del 30% dell'importo stanziato nell'anno nel capitolo di bilancio dedicato concesso ai raggruppamenti di almeno 5 associazioni Pro Loco che presentino congiuntamente richiesta di contributo per lo svolgimento unitario delle attività di cui all'articolo 3. Si specifica che: il massimale concedibile è di € 40.000 a raggruppamento; ogni Pro Loco può partecipare ad un solo raggruppamento e potrà ricevere un massimale del 20% del proprio preventivo. Il massimale è incrementato di euro 8.500 per ciascuna Pro Loco aderente ad un raggruppamento superiore alle 5 associazioni aderenti e, comunque, con un massimale concedibile al raggruppamento non superiore a 60.000. Eventuali somme non distribuite secondo il presente criterio andranno a incrementare la quota del 40% di cui al punto III;
- III. quota del 50% dell'importo stanziato nell'anno nel capitolo di bilancio suddiviso alle varie Associazioni con una percentuale sui costi effettivamente sostenuti nell'anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce il programma, e risultanti dai bilanci consuntivi allegati alla domanda. Tale percentuale è calcolata effettuando il quoziente fra l'ammontare del contributo annuo stabilito dalla Legge a favore delle Pro Loco e i costi totali ammissibili effettuati da tutte le Associazioni nell'anno precedente, così come da consuntivi trasmessi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Alla liquidazione dei contributi si provvede con un acconto del 60% del totale di quanto spettante nei punti I, II e III, previa presentazione all'Assessorato (per il tramite dell'UNPLI Sardegna munite di visto di regolarità) di regolare rendiconto, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno successivo a quello di concessione del contributo.

La liquidazione del rimanente 40% del contributo a saldo, da parte dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio è erogata nell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo dietro la presentazione da parte delle Associazioni Pro Loco, per il tramite dell'UNPLI Sardegna della seguente documentazione:

- 1) conto consuntivo dell'esercizio precedente, conforme al modello individuato con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) copia delibera di approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea generale dei soci;
- 3) programma ed elenco delle manifestazioni e delle iniziative effettuate;
- 4) relazione del presidente sulle attività svolte. Tale relazione deve specificare le attività svolte in tema di promozione del territorio e di informativa turistica;
- 5) dichiarazione del Revisore dei Conti dalla quale risulti:
  - che gli incassi indicati nel conto consuntivo corrispondono esattamente a quelli realmente riscossi dall'associazione nell'esercizio di pertinenza;
  - che le spese indicate nel conto consuntivo corrispondono a quelle realmente effettuate nell'esercizio di pertinenza, e che le stesse risultano confermate dalla documentazione di spesa in possesso dell'associazione ed oggetto di analitico riscontro da parte del Revisore dei Conti.

In sede di saldo del pagamento in tutti i casi in cui l'eventuale disavanzo risultante dal conto consuntivo sia inferiore all'importo del contributo concesso, quest'ultimo verrà ridotto in proporzione.

L'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio svolge funzioni di controllo sulla regolarità della concessione dei contributi destinati alle Associazioni Pro Loco, e può disporre, in qualunque momento, ispezioni, verifiche e controlli a campione.

Qualora l'Assessorato accerti la presenza di irregolarità informa la Giunta Esecutiva del Comitato regionale dell'UNPLI Sardegna e dispone la revoca del contributo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Articolo 9

Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle varie voci di spesa

In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, l'Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni.

Gli Organismi beneficiari dei contributi sono, comunque, tenuti a redigere l'elenco analitico delle pezze giustificative relative ai costi per l'attività svolta. Lo stesso elenco dovrà essere conservato agli atti e messo a disposizione dell'Amministrazione regionale per gli eventuali controlli di rito.

La rendicontazione del contributo concesso deve pervenire a questo Assessorato, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno successivo a quello di concessione del contributo (per il tramite dell'UNPLI Sardegna munita di visto di regolarità), pena la revoca del medesimo e l'esclusione dalla programmazione dell'anno successivo.

Il rendiconto dovrà contenere spese liquidate pari all'importo del contributo assegnato, fermo restando gli altri ricavi.

Articolo 10

Costi ammissibili

Sono riconosciute ammissibili quali costi diretti per la realizzazione dell'attività istituzionale:

A. Compensi e retribuzioni

- se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale, pertanto, deve essere fatturato e assoggettato a ritenuta d'acconto Irpef;
- per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto Irpef, dovrà pertanto essere specificato che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA, assoggettato all'imposta di bollo di importo dettato dalla normativa vigente. I soggetti che sono esonerati anche dalla ritenuta Irpef, dovranno specificare in base a quali disposizioni sono esenti;
- per i soggetti non residenti in Italia i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti; se il soggetto proviene da un Paese con il quale è in vigore un trattato-convenzione contro la doppia imposizione, può non essere applicata la ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della convenzione relativa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- i compensi di qualunque importo essi siano devono derivare da specifico contratto o lettera di incarico. Tali contratti (contratto di prestazione servizi, rapporto di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, prestazione professionale o d'arte a carattere occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) sono ammissibili quando specificano in dettaglio natura, qualità e quantità delle prestazioni, il costo delle specifiche prestazioni, l'importo al lordo delle ritenute di legge ed eventuali costi collaterali (es. se il costo è comprensivo di viaggio e soggiorno).

Si intendono fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla normativa vigente in materia.

B. Gli oneri sociali ed i tributi.

C. Rimborso viaggio, vitto e alloggio:

- i viaggi e i soggiorni di artisti, relatori, conferenzieri, componenti giurie ecc. quando non sono inclusi negli importi e nelle condizioni contrattuali. A tal proposito si precisa che saranno rimborsati i biglietti di treno, nave e aereo esclusivamente in classe economica; per l'utilizzo dei mezzi propri sarà riconosciuto un 1/5 del costo della benzina a chilometro; i pedaggi ed i trasporti urbani di ogni genere con relativi biglietti regolarmente obliterati; saranno rimborsati un massimo di euro 50 giornaliero per i costi relativi al vitto e euro 100 per l'alloggio. I costi attinenti vitto e alloggio devono essere giustificati con fatture o ricevuta fiscale riportante chiaramente il nominativo del fruitore o dei fruitori.

D. I rimborsi spese a piè di lista.

E. I rimborsi spese forfettari purché non superiori al limite indicato dalla normativa vigente. Nel caso sia superiore dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto.

F. Compensi per "prestazioni di servizio" sono ammissibili quando le medesime hanno carattere specialistico che esula dalla capacità istituzionale dell'Organismo beneficiario, sempreché, la prestazione risulti indispensabile per la realizzazione delle attività. Per quanto riguarda la regolarità delle pezze giustificative si rimanda al punto A delle "Spese ammissibili".

G. Costi per gli allestimenti.

H. Le spese per la pubblicità delle attività in programma.

I. Le spese SIAE (diritti d'autore etc.).

J. Costi per la realizzazione di materiale - promozionale - informativo attinente l'attività istituzionale.

K. Costi di stampa per la realizzazione di materiale - promozionale - informativo attinente l'attività istituzionale.

L. Premi e riconoscimenti concorsuali se regolamentati e assegnati da giurie ufficiali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

M. Costi per la pubblicità e divulgazione del programma istituzionale.

N. Acquisto libri, riviste, pubblicazioni e materiali d'ufficio esclusivamente se necessari per la realizzazione dell'attività, di cui dovrà essere redatto un inventario.

O. Altri eventuali costi di diretta imputazione all'attività istituzionale, da dettagliare e specificare.

P. eventuali assicurazioni strettamente inerenti l'attività dell'organismo.

**Costi di funzionamento**

I costi di funzionamento a carico del contributo regionale non potranno essere superiori al 30% del contributo concesso e le eventuali somme eccedenti dovranno essere imputate ad altri ricavi.

Sono riconosciuti quali costi di funzionamento:

- costi per affitto sede legale e/o operativa, condominiali, pulizia sede, manutenzione ordinaria;
- tasse e imposte;
- costi per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani;
- costi postali;
- materiali di consumo;
- attrezzature leggere;
- consulenze e gestione amministrative e fiscali;
- compensi per il personale dipendente con regolare contratto di assunzione;
- rimborso viaggio, vitto e alloggio componenti l'Organismo si riconoscono con le modalità indicate al punto C) dei costi diretti ammissibili nel limite del 10% del contributo;
- i costi relativi all'accensione delle polizze fidejussorie o delle fidejussioni bancarie strettamente inerenti l'attività dell'organismo.

Saranno considerati ammissibili anche i costi straordinari la cui competenza è riferita agli esercizi precedenti ma il cui pagamento è stato effettuato nell'anno corrente purché tale pagamento non derivi da un ritardo attribuibile all'Organismo beneficiario del contributo.

Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti deve essere applicata la normativa vigente in materia. Per tutti i pagamenti effettuati dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'avvenuto incasso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 11

Costi non ammissibili

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, n. 17, art. 48, comma 5);
- interessi passivi bancari. Potranno essere ammessi, solo in via del tutto straordinaria, gli interessi maturati sulla quota di prestito, acceso dall'Organismo con un istituto bancario, a seguito di ritardato pagamento del contributo da parte dell'Amministrazione regionale;
- spese legali;
- acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio dell'Organismo;
- costi riguardanti la manutenzione straordinaria di immobili;
- indennità di carica di qualunque genere, se non derivanti da contratto o da obbligo istituzionale dell'organismo beneficiario, e sempreché indispensabili per l'attuazione delle attività
- istituzionali.

Articolo 12

Utilizzo dei loghi e obblighi di collaborazione con l'Assessorato.

L'Assessorato, anche attraverso la collaborazione dell'UNPLI, promuove la reciproca collaborazione con le Pro Loco nell'ambito delle attività di promozione e pubblicizzazione dei territori.

Il contributo dell'Assessorato dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione attraverso l'apposizione dei loghi della Regione Autonoma della Sardegna, secondo il manuale d'uso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/17 del 24.3.2009, con evidenza adeguata al livello di sostegno, anche in relazione ad altri sponsor ed erogatori di contributo, ed inoltre i suddetti loghi dovranno essere utilizzati nel materiale pubblicitario e divulgativo delle Pro Loco che godono del contributo dell'Assessorato.

Le Pro Loco, a seguito di accordi con l'Assessorato, divulgano il materiale informativo e pubblicitario fornito dall'Assessorato nelle proprie sedi o infopoint.

Le Pro Loco sono tenute a pubblicizzare le proprie iniziative sul sito istituzionale della Regione, trasmettendo, con un anticipo di almeno 30 giorni, apposita comunicazione (opportuna corredata di foto, articoli ecc.) alla mail [sardegnaturismo@regione.sardegna.it](mailto:sardegnaturismo@regione.sardegna.it).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Almeno il 15% del contributo annuale della Pro Loco deve essere destinato ad attività di comunicazione e di promozione degli eventi e del territorio.

Art 13

Utilizzo sistemi elettronici

Tutta la documentazione prevista dai presenti criteri che dovrà essere trasmessa allo scrivente Assessorato dovrà essere inviata esclusivamente via PEC e la documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in formato elettronico.

Articolo 14

Norme finali

Le presenti direttive che sostituiscono integralmente ed a tutti gli effetti le precedenti disposizioni in materia, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda

Per il solo anno 2014 le richieste di contributo potranno essere presentate entro il 30 aprile per il tramite dell'Unpli secondo le modalità di cui all'art. 8. Le domande già presentate alla data di pubblicazione delle presenti direttive, che non rispondono ai requisiti previsti nello stesso, potranno essere sostituite o integrate.